

## ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

### CONVENZIONE PER L'USO DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE

Tra il Consorzio **CUOIO – DEPUR SPA**, con sede in San Miniato Via Arginale Ovest n. 81, iscritto nel registro del Tribunale di Pisa n° 6374, Codice Fiscale n° 00667540504, in persona del suo Presidente pro-tempore, qui di seguito denominato Consorzio, e il consorziato utente dell'impianto di depurazione, qui di seguito denominato Utente

#### **Premesso**

- che il Consorzio è concessionario del servizio di depurazione degli scarichi civili e industriali, che gestisce a mezzo dell'impianto centralizzato di San Miniato posto in località San Romano, nonché utilizzando la rete fognaria comunale di adduzione dei reflui all'impianto, in forza di convenzione stipulata con il Comune di San Miniato in data 02.05.2012 n. 13.554 di rep., registrata a San Miniato;
- che il Consorzio è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria della rete fognaria ed allo smaltimento dei fanghi di risulta del processo di depurazione;
- che il Consorzio è altresì tenuto alla realizzazione di tutti gli interventi di adeguamento, innovazione e trasformazione degli impianti che si renderanno necessari al fine di garantire il migliore funzionamento dei servizi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
- che il Consorzio trae i mezzi finanziari occorrenti all'espletamento dei servizi affidati dai corrispettivi versati dagli Utenti;
- che l'imprenditore che intende avvalersi del sistema depurativo del Consorzio e che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale consortile, è obbligato ad assumere la qualità di socio del Consorzio medesimo sottoscrivendo un numero di azioni corrispondente ai metri cubi giorno lavorativo di acqua da depurare tenuto conto del criterio secondo cui ogni azione corrisponde a 238,00 metri cubi di scarico annuo ed è altresì obbligato a munirsi di autorizzazione pubblica allo scarico che dovrà rimettere in copia al Consorzio;
- il Consiglio di amministrazione per gli insediamenti industriali diversi dalle concerie potrà consentire, sulla base delle caratteristiche qualitative quantitative dello scarico, l'uso del sistema di fognatura-depurazione senza l'obbligo di associazione al consorzio; gli eventuali utenti non soci saranno regolamentati dalle disposizioni stabilite dalla Autorità di Ambito e dal gestore del Servizio Idrico Integrato, fermo restando gli obblighi derivanti dal regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura emanato dal Consorzio;
- che l'Utente – Consorziato è tenuto ad adempiere alle obbligazioni previste dal titolo III dello Statuto Sociale del Consorzio ed alle deliberazioni assunte dagli organi consortili fino alla data odierna, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e che si obbliga fin da ora ad adempiere, dopo formale comunicazione del Consorzio, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R., alle modifiche ed integrazioni che potranno essere deliberate successivamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nel rispetto delle norme statutarie;

#### **tutto ciò premesso**

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che sostituisce con effetto dalla data di sottoscrizione ogni precedente accordo eventualmente stipulato tra le parti.

**Art. 2** - Il Consorzio si impegna a prestare in favore dell'Utente i seguenti servizi:

- a) l'adduzione al depuratore centralizzato delle acque reflue scaricate dall'utente allacciato alla rete fognaria di cui alla convenzione in premessa;
- b) la depurazione delle acque reflue degli utenti a mezzo dell'impianto centralizzato nel rispetto delle norme statuali, regionali e delle prescrizioni eventualmente dettate in materia dalle autorità amministrative competenti;
- c) lo smaltimento dei fanghi residui della depurazione secondo le modalità ritenute più idonee dal Consorzio, nel rispetto delle norme statuali, regionali e delle eventuali prescrizioni dettate in materia dalle autorità amministrative competenti.

**Art. 3** – Il Consorzio accetta tra i propri Utenti il consorziato autorizzandolo conseguentemente, nel rispetto delle norme legislative regolamentari, delle prescrizioni dei Pubblici Poteri competenti e di quelle impartite dal Consorzio, a convogliare tutte le acque reflue

industriali nell'apposito sistema disinquinante del Consorzio.

**Art. 4** – L'Utente si obbliga a convogliare gli scarichi degli insediamenti produttivi sopra indicati e per i quali sia in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti autorità, solo ed esclusivamente nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio.

Gli scarichi di cui sopra dovranno essere effettuati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nel pieno rispetto dell'autorizzazione allo scarico, delle normative vigenti, delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti e delle disposizioni contenute nel regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura emanato dal Consorzio.

La violazione degli obblighi di cui sopra, indipendentemente dalle sanzioni penali e/o amministrative, costituendo grave inadempienza anche ai sensi dell'art 12 del presente accordo, comporterà per l'Utente responsabilità anche civilistica nei confronti del Consorzio

**Art. 5** – L'Utente dichiara di assumere a proprio carico la quota di spettanza dei costi di ammortamento e manutenzione degli impianti e delle spese di gestione dei servizi, obbligandosi a corrispondere il canone di utenza secondo le modalità ed i termini impartiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e sulla base della tariffa parimenti determinata da tale organo consortile secondo criteri che tengono conto della quantità di acqua prenotata dall'Utente nonché dell'effettiva qualità e quantità delle acque reflue industriali convogliate all'impianto.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di utenza verranno applicati interessi convenzionali di mora nella misura corrispondente al saggio di riferimento della Banca centrale europea in vigore il primo giorno lavorativo del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9/10/2002 n.231, salvo diverse e specifiche disposizioni stabilite dal consorzio.

**Art. 6** - L'Utente contestualmente alla firma della presente convenzione è tenuto a sottoscrivere scheda contenente:

- a) i dati relativi alla quantità di acqua di scarico annualmente prenotata;
- b) i dati relativi alla qualità e quantità di acqua reflua industriale risultante dall'autorizzazione allo scarico;
- c) l'indicazione del processo produttivo nonché dei prodotti utilizzati, al fine di consentire al Consorzio una preventiva valutazione del carico inquinante del refluo industriale;
- d) i dati identificativi degli strumenti di misurazione delle acque prelevate nell'insediamento produttivo;
- e) i dati identificativi dell'impresa e del legale rappresentante.

**Art. 7** - L'Utente si obbliga a far pervenire al Consorzio, entro il giorno cinque del mese successivo, denuncia scritta relativa al quantitativo di acqua addotta all'impianto nel corso del mese e che convenzionalmente si considera pari a quella che risulta prelevata e misurata dai contatori posti a monte dell'insediamento produttivo, installati secondo le norme regolamentari nelle immediate vicinanze dei pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico, debitamente sigillati dal Consorzio. I quantitativi così misurati vanno a costituire l'entità dello scarico adottato dall'utente all'impianto di depurazione che, unitamente ai parametri di inquinamento monitorati allo scarico, sono utilizzati per l'applicazione delle tariffe del servizio secondo quanto previsto dal titolo III dello statuto.

In caso di ritardata trasmissione della denuncia di cui al precedente comma all'utente sarà applicata una penale di € 50,00 (dicasi euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo. La mancata o errata denuncia dei quantitativi prelevati costituisce grave inadempimento con facoltà per il Consorzio di avvalersi delle previsioni di cui al successivo articolo 12.

L'Utente è tenuto a mantenere in perfetta efficienza gli strumenti di misurazione sopra detti. Il mancato funzionamento dovrà essere immediatamente comunicato per le vie formali al Consorzio che provvederà a dissigillare il contatore. Ripristinata l'efficienza entro i tempi tecnici strettamente necessari dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione al Consorzio che provvederà a sigillare lo strumento di misura.

Per il periodo di mancato funzionamento dello strumento di misurazione all'Utente verrà imputato un prelievo giornaliero convenzionalmente estrapolato dai dati di prelievo medi.

L'Utente è altresì tenuto per quanto in suo potere a mantenere in efficienza gli strumenti di monitoraggio installati allo scarico (misuratore di portata e campionatore dello scarico). Nel caso di anomalie o disfunzioni l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio che provvederà alla immediata riparazione o sostituzione.

Nel caso in cui il misuratore di portata installato a valle dell'insediamento produttivo per il monitoraggio degli scarichi, registri valori superiori a quanto misurato dai contatori installati ai pozzi, verrà utilizzata ai fini tariffari come misura dello scarico addotto all'impianto quella registrata a valle, fatti salvi casi particolari opportunamente giustificati e documentati dall'Utente.

**Art. 8** - L'Utente è tenuto a fare affluire all'impianto acque reflue industriali in misura non superiore alla quantità di acqua di scarico prenotata. Qualora l'Utente abbia necessità di modificare le quantità del refluo industriale da addurre, e conseguentemente la partecipazione azionaria all'Ente Consortile, dovrà preventivamente farne espressa richiesta al Consorzio entro il 30 Giugno dell'anno solare nel quale intende effettuare tale modificazione ed avrà efficacia con decorrenza dall'inizio dell'anno solare stesso.

L'adeguamento in aumento della prenotazione è autorizzato dal Consorzio in quanto compatibile con la capacità depurativa complessiva

dell'impianto (allo stato di mc 7500/giorno) e subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione amministrativa ai maggiori scarichi e alla sottoscrizione del relativo incremento di partecipazione al Consorzio.

Qualora alla fine dell'anno la quantità di reflui industriali addotti all'impianto risultasse superiore alla quantità di acqua prenotata, secondo modalità e termini sopra previsti, l'Utente, in sede di conguaglio, sarà soggetto all'adeguamento della tariffa in relazione al maggior scarico ed inoltre gli verrà applicata, a titolo di penale, una maggiorazione pari al 30 % del corrispettivo relativo alla differenza. In tale ipotesi l'Utente sarà altresì tenuto a regolarizzare la prenotazione entro e non oltre il 31 marzo successivo secondo le modalità previste nel presente articolo.

Nell'ipotesi di richiesta di decremento della prenotazione il Consorzio potrà non concedere l'autorizzazione, in tutto o in parte, qualora a seguito della domandata riduzione il totale delle prenotazioni residue risulti inferiore a 4000 mc/giorno (quantitativo individuato quale minimo necessario a rendere economicamente sostenibile il costo complessivo di depurazione per effetto dell'incidenza dei costi di ammortamento ed ammodernamento dell'impianto), nel qual caso il decremento sarà autorizzato solo a seguito del ripristino del quantitativo minimo indicato. Analoga disciplina è prevista per il caso di cessazione definitiva dell'adduzione di reflui all'impianto a seguito di modificazione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività dell'insediamento produttivo.

La richiesta di decremento della prenotazione, per recesso volontario parziale non sarà concessa se non alle condizioni che seguono. L'Utente dovrà continuare a sostenere i costi relativi agli ammortamenti ed agli oneri finanziari relativi alle azioni poste in vendita fino al loro trasferimento ad altri utenti. Trascorsi 24 mesi dalla data di messa in vendita delle azioni ove non fosse avvenuto il trasferimento ad altri utenti, il Consorzio potrà acquistare le azioni al valore nominale.

In caso di cessazione definitiva dell'adduzione di reflui all'impianto a seguito di recesso dell'Utente il presente contratto sarà risolto con effetto dalla fine del mese in cui risulterà accertata l'effettiva cessazione dell'attività e verificata la sussistenza e la validità dei presupposti di recesso ai sensi della specifica normativa e delle previsioni statutarie.

**Art. 9** – In ogni caso di subentro nell'insediamento produttivo, a seguito di: affitto o cessione o conferimento di azienda, fusione, concentrazione e in tutte le altre ipotesi di trasferimento dell'insediamento ad altro soggetto, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione si trasferiranno al subentrante alle seguenti condizioni:

- a) che rimanga invariata la tipologia dello scarico;
- b) che venga rilasciata preventiva comunicazione al Consorzio, con dichiarazione sottoscritta da entrambe i soggetti, della quantità dei reflui addotti alla data del subentro;
- c) che sia rilasciata in favore del Consorzio, da parte di entrambi i soggetti, dichiarazione di assunzione, in via solidale, di tutte le obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto tra il Consorzio e l'Utente;
- d) che il subentrante acquisisca tutte le azioni prenotate e sottoscritte dal subentrato.

**Art. 10** - L'Utente si impegna a comunicare al Consorzio ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale rappresentante; l'utente si impegna anche a comunicare ogni variazione al sistema produttivo che comporti un significativo incremento del carico inquinante del refluo addotto.

**Art. 11** – L'Utente dichiara di accettare senza riserve tutte le prescrizioni che verranno deliberate dal Consorzio in esecuzione dello statuto e della presente convenzione, facoltizzando in particolare il Consorzio all'accesso, a mezzo di propri incaricati, all'interno dell'insediamento produttivo al fine di eseguire controlli, verifiche e misurazioni sull'approvvigionamento, utilizzazione e sversamento delle risorse idriche.

L'Utente si impegna, altresì, ad apportare ai propri impianti ed al processo produttivo quelle modificazioni che saranno disposte dal Consorzio al fine di favorire il processo di depurazione dei reflui addotti.

**Art.12** – Le obbligazioni assunte dall'Utente con la presente convenzione debbono ritenersi essenziali ed il mancato rispetto delle, stesse costituendo grave inadempimento, produrrà la risoluzione della presente convenzione con la conseguente interruzione del servizio di depurazione e l'esclusione da socio.

Il Consorzio escluso perde il diritto ad usufruire dei servizi consortili e deve interrompere immediatamente il convogliamento dei propri scarichi nelle fognature di adduzione al depuratore gestito dal Consorzio.

Le azioni possedute dal Consorzio verranno liquidate con le modalità di cui all'art. 12 dello statuto sociale. Il Consorzio potrà vendere a terzi le azioni così acquisite con priorità rispetto alle vendite richieste dagli altri Consorziati

**Art.13** – Tutte le eventuali controversie, fra Consorzio ed utenti, su quanto forma oggetto della presente convenzione, saranno devolute

al giudice ordinario.

**Art.14** – La presente convenzione avrà la stessa durata della concessione del servizio di depurazione degli scarichi di cui alla Convenzione stipulata con il Comune di San Miniato in data 02.05.2012 ed i suoi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di formale comunicazione all'utente, che sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione da parte dell'utente.

**Art. 15** – Tutte le spese inerenti alla presente convenzione si intendono assunte a carico dell'Utente.

Il presente atto si intende in vigore e approvato dalle parti al momento della comunicazione formale all'utente consorziato, ai sensi dell'art. 10, 1 comma, dello statuto sociale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1.341 e 1.342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente la premessa del presente atto, nonché i seguenti articoli: 4) obbligazioni connesse alla adduzione dei reflui ed alla autorizzazione allo scarico; 5) determinazione del canone di utenza e pagamento dello stesso; 7) comunicazione consumi; 8) variazione della prenotazione; 9) subentro; 11) controlli.

“CONSORZIO CUOIO DEPUR S.p.A.”

Il Presidente